

ORIGINALE

C O M U N E D I B I B B I E N A

(P r o v i n c i a d i A r e z z o)

D E L I B E R A Z I O N E D I G I U N T A C O M U N A L E

N. 157

DEL 04/07/2006

O G G E T T O:

INTERPRETAZIONE ART. 252 DEL REGOLAMENTO DI GIENE E SANITA' VIGENTE APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. 65 DEL 15/07/2005 E INDIVIDUAZIONE TARIFFE DI RINNOVO CONCESSIONI CIMITERIALI

Oggi, 04/07/2006 alle ore 11,30 ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede comunale, si e' riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta il sig. FERRI Ferruccio, nella sua qualità di Sindaco.

Fatto l'appello nominale risultano presenti ed assenti:

FERRI	Ferruccio	P	
PIANTINI	Giuseppe		A
POLVERINI	Silvano	P	
LARGHI	Alberto	P	
ACCIAI	Gian Maria	P	
GIOVANNINI	Alessandro		A

presenti	assenti
4	2

Assiste il dott. Massimo DEL MONTE, nella sua qualità di Segretario comunale incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

ESECUZIONE IMMEDIATA SI

ALLEGATI NO

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA:

- la deliberazione G.C. n. 52 del 15/03/2005, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state riviste ed aggiornate le tariffe cimiteriali attualmente in vigore e riportate nell'allegato "A" della sopracitata delibera;
- la deliberazione n. 52 del 07/03/2006, con la quale sono state confermate le tariffe cimiteriali, approvate con atto di stesso consesso sopra indicato;
- le deliberazioni G.C. n. 65 del 15/07/2005 e n. 107 del 27/10/2005 di approvazione delle modifiche al regolamento di igiene e sanità, in particolare:
- art. 252 comma 4 del medesimo regolamento, dove sono previsti i rinnovi di loculi, colombari e posti distinti a terra ad una o due volte, per un periodo di trenta anni con esercizio della facoltà di rinnovo per quindici anni,
- art. 252 comma 5 nel quale è previsto su parere motivato dell'ufficio tecnico, il rinnovo per un periodo inferiore a quindici anni nel caso in cui il rinnovo riguardi concessioni straordinarie di loculi, colombari e posti distinti dati in vita e per i quali alla scadenza della concessione non siano trascorsi i trenta anni di permanenza della salma all'interno del posato stesso. Il rinnovo verrà comunque concesso alle tariffe in vigore al momento della richiesta e il costo della concessione sarà proporzionato alla durata della stessa;

DATO ATTO:

- che risulta necessario dare interpretazione all'art. 252 del regolamento di igiene e sanità modificato con deliberazione C.C. n. 65/2005 sopra richiamata, relativamente all'istituto del rinnovo delle concessioni cimiteriali per le salme tumulate in loculi, colombari e posti distinti;
- che pertanto si ritiene di dover così interpretare l'art. 252 richiamato in merito ai contratti di concessione cimiteriale, stipulati nel 1976 e anni seguenti e pertanto in scadenza nel 2006 e anni seguenti:
 - rinnovo di salme tumulate nel 1976 e anni successivi: come previsto dalla norma regolamentare, il rinnovo su richiesta dell'erede, verrà concesso per un periodo di anni 15 (quindici),
 - rinnovo dei posti concessi "in vita" e pertanto le cui salme sono state tumulate successivamente alla data del contratto di concessione: il rinnovo avverrà per il periodo rimanente al compimento dei trenta anni di permanenza della salma. A tale scadenza su richiesta dell'erede del defunto, il rinnovo potrà avvenire per una sola volta per un periodo di anni 15 (quindici); in caso contrario l'Amministrazione procederà come previsto dal regolamento citato;
 - rinnovo di posti distinti a due volte oppure unico contratto con due loculi, nei quali sono presenti due salme, le cui tumulazioni sono avvenute in tempi diversi: il contratto di concessione viene stipulato facendo riferimento alla salma più recente, il cui periodo di rinnovo avverrà per il periodo rimanente al compimento dei trenta anni di permanenza della salma. A tale scadenza su richiesta dell'erede del defunto, il rinnovo potrà avvenire per una sola volta per un periodo di anni 15 (quindici); in caso contrario l'Amministrazione procederà come previsto dal regolamento citato;
- che in riferimento alle salme tumulate precedentemente alla deliberazione C.C. n. 86 del 27/3/76 pertanto con scadenza di 99 anni, ed alla deliberazione C.C. n. 742 del 17/9/76 pertanto con scadenza cinquantennale, il rinnovo come stabilito dallo stesso art. 252 del regolamento citato, su richiesta dell'erede del defunto, potrà avvenire solamente una volta per un periodo di 15 anni.
- Che la determinazione della tariffa per il rinnovo del contratto di concessione cimiteriale, avverrà con le seguenti modalità:
 - tariffa loculo: T
 - periodo di rinnovo: P
 - importo tariffa: C
 - rinnovo $(T \times P) / 30 = C$: ovviamente nel caso di rinnovo quindicennale, la tariffa coinciderà con la metà dell'importo vigente al momento del rinnovo stesso.
- Che il periodo da determinare ai fini del rinnovo, dovrà coincidere con l'anno solare (sia relativo alla tumulazione che alla scadenza).
- che per la determinazione del canone di concessione della tariffa cimiteriale quindicennale, risulta congruo riferirsi a quelle vigenti al momento della richiesta di rinnovo;

- che nei casi di contratti di concessione cimiteriale di posti distinti stipulati nell'anno 1976 e seguenti, a suo tempo fu eseguita solamente la concessione di area, facendo corrispondere al cittadino, la spesa relativa alla occupazione dell'area stessa, realizzando il cittadino il posto distinto autonomamente;
- che per quanto espresso al punto precedente, nel caso di rinnovo di concessione cimiteriale relativa a posto distinto dove ad oggetto era prevista nel contratto originario solamente l'area cimiteriale del posto stesso, è da prevedere la tariffa di concessione di area per posto distinto, facendo sempre riferimento alle tariffe vigenti alla data di richiesta di rinnovo, con le seguenti modalità:
- costo complessivo del posto distinto vigente, al quale verrà decurtato quello relativo al loculo:
- salma residente:

▪ tariffa per posto distinto in prima fila	euro 1.000,00
▪ tariffa di posto distinto salma residente:	euro 1.500,00
▪ tariffa (euro 1.500,00 – 1.000,00) =	euro 500,00
▪ rinnovo (medesimo calcolo sopra indicato per i loculi):	
▪ tariffa loculo: T	
▪ periodo di rinnovo: P	
▪ importo tariffa: C	
▪ rinnovo $(T \times P) / 30 = C$: ovviamente nel caso di rinnovo quindicennale, la tariffa coinciderà con la metà dell'importo vigente al momento del rinnovo stesso.	
▪ salma non residente:	
▪ tariffa per posto distinto in prima fila	euro 1.300,00
▪ tariffa di posto distinto salma residente:	euro 1.800,00
▪ tariffa (euro 1.800,00 – 1.300,00) =	euro 500,00
▪ rinnovo (medesimo calcolo sopra indicato per i loculi):	
▪ tariffa loculo: T	
▪ periodo di rinnovo: P	
▪ importo tariffa: C	
▪ rinnovo $(T \times P) / 30 = C$: ovviamente nel caso di rinnovo quindicennale, la tariffa coinciderà con la metà dell'importo vigente al momento del rinnovo stesso.	

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio interessato, **RICHIAMATO** il Regolamento di Igiene e sanità;

ACCERTATO che in fase di istruttoria sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, parere allegato;

CON VOTAZIONE UNANIME FAVOREVOLE ESPRESSA IN FORMA PALESE
DELIBERA

1. di interpretare l'art. 252 del regolamento di igiene e sanità modificato con deliberazione C.C. n. 65/2005 sopra richiamata, relativamente all'istituto del rinnovo delle concessione cimiteriali per le salme tumulate in loculi, colombari e posti distinti, con le seguenti modalità:
 - rinnovo di salme tumulate nel 1976 e anni successivi: come previsto dalla norma regolamentare, il rinnovo su richiesta dell'erede, verrà concesso per un periodo di anni 15 (quindici),
 - rinnovo dei posti concessione "in vita" e pertanto le cui salme sono state tumulate successivamente alla data del contratto di concessione: il rinnovo avverrà per il periodo rimanente al compimento dei trenta anni di permanenza della salma. A tale scadenza su richiesta dell'erede del defunto, il rinnovo potrà avvenire per una sola volta per un periodo di anni 15 (quindici); in caso contrario l'Amministrazione procederà come previsto dal regolamento citato;
 - rinnovo di posti distinti a due volte oppure unico contratto con due loculi, nei quali sono presenti due salme, le cui tumulazioni sono avvenute in tempi diversi: il contratto di concessione viene stipulato facendo riferimento alla salma più recente, il cui periodo di rinnovo avverrà per il periodo rimanente al compimento dei trenta anni di permanenza della salma. A tale scadenza su richiesta dell'erede del defunto, il rinnovo potrà avvenire per una sola volta per un periodo di anni 15 (quindici); in caso contrario l'Amministrazione procederà come previsto dal regolamento citato;

2. che in riferimento alle salme tumulate precedentemente alla deliberazione C.C. n. 86 del 27/3/76 pertanto con scadenza di 99 anni, ed alla deliberazione C.C. n. 742 del 17/9/76 pertanto con scadenza cinquantennale, il rinnovo come stabilito dallo stesso art. 252 del regolamento citato, su richiesta dell'erede del defunto, dovrà avvenire solamente una volta per un periodo di 15 anni;
3. la determinazione della tariffa per il rinnovo del contratto di concessione cimiteriale, sarà così determinato:
 - tariffa loculo: T
 - periodo di rinnovo: P
 - importo tariffa: C
 - rinnovo $(T \times P) / 30 = C$: ovviamente nel caso di rinnovo quindicennale, la tariffa coinciderà con la metà dell'importo vigente al momento del rinnovo stesso.
4. il periodo da determinare ai fini del rinnovo, dovrà coincidere con l'anno solare (sia relativo alla tumulazione che alla scadenza).
5. per la determinazione del canone di concessione della tariffa cimiteriale quindicennale, si dovrà riferirsi a quelle vigenti al momento della richiesta di rinnovo;
6. il rinnovo di concessione cimiteriale relativa a posto distinto, per le motivazioni espresse in premessa, dove ad oggetto era prevista nel contratto originario solamente l'area cimiteriale del posto stesso, la tariffa di concessione di area per posto distinto dovrà essere calcolata facendo sempre riferimento alle tariffe vigenti alla data di richiesta di rinnovo e con le seguenti modalità: costo complessivo del posto distinto vigente, al quale dovrà essere decurtato quello relativo al loculo:
 - salma residente:

▪ tariffa per posto distinto in prima fila	euro 1.000,00
▪ tariffa di posto distinto salma residente:	euro 1.500,00
▪ tariffa (euro 1.500,00 – 1.000,00) =	euro 500,00
 - rinnovo (medesimo calcolo sopra indicato per i loculi):
 - tariffa loculo: T
 - periodo di rinnovo: P
 - importo tariffa: C
 - rinnovo $(T \times P) / 30 = C$: ovviamente nel caso di rinnovo quindicennale, la tariffa coinciderà con la metà dell'importo vigente al momento del rinnovo stesso.
 - salma non residente:

▪ tariffa per posto distinto in prima fila	euro 1.300,00
▪ tariffa di posto distinto salma residente:	euro 1.800,00
▪ tariffa (euro 1.800,00 – 1.300,00) =	euro 500,00
 - rinnovo (medesimo calcolo sopra indicato per i loculi):
 - tariffa loculo: T
 - periodo di rinnovo: P
 - importo tariffa: C
 - rinnovo $(T \times P) / 30 = C$: ovviamente nel caso di rinnovo quindicennale, la tariffa coinciderà con la metà dell'importo vigente al momento del rinnovo stesso.

di dichiarare la presente deliberazione, con successiva e unanime votazione, immediatamente eseguibile data l'urgenza, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, disponendo altresì ai Capigruppo consiliari di Maggioranza lista "DS" - "SDI" e "PDCI", nonché ai Capigruppo consiliari di Minoranza trasmissione di copia della presente, e agli altri Capigruppo di Maggioranza trasmissione in elenco della presente ai sensi dell'art.125 dello stesso D.L.gs/2000

GR/ld



COMUNE di BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)

LAVORI PUBBLICI – PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

Interpretazione art. 252 del regolamento di igiene e sanità vigente approvato con deliberazione C.C. n. 65 del 15/07/2005 e individuazione tariffe di rinnovo concessioni cimiteriali.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere:
FAVOREVOLE

Bibbiena, 29/06/2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

Ing. Guido Rossi

OGGETTO: INTERPRETAZIONE ART. 252 DEL REGOLAMENTO DI GIENE E SANITA' VIGENTE APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. 65 DEL 15/07/2005 E INDIVIDUAZIONE TARIFFE DI RINNOVO CONCESSIONI CIMITERIALI

IL PRESIDENTE
F. FERRI




IL SEGRETARIO
M. DEL MONTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio il 13/07/06 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

N. 1278 Reg. di Pubblicazione

Bibbiena, li' 13/07/06



IL MESSO
L. Boschi

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio dal 13/07/06 al 28/07/06 e contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Li' 31 LUG. 2006

N. 1278 Reg. Pubbl.

IL MESSO

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA

M. DEL MONTE

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva, ai sensi dello:

- Art. 134, comma 3, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 il
(dopo il decimo giorno di pubblicazione).

24 LUG. 2006

Li' 24 LUG. 2006



IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA

M. DEL MONTE